



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 6/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI
CONFRONTI DI R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. AI SENSI
DELL'ART. 32-*QUINQUIES* DEL D.LGS 31 LUGLIO 2005, N. 177
PROGRAMMA TELEVISIVO "LE IENE" ANDATO IN ONDA
IL 4 NOVEMBRE 2018 (ITALIA 1)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 gennaio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-*quinquies*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la nota del 22 novembre 2018 (prot. n. 0201962) con la quale il dott. Arcangelo Correrà, in proprio e in qualità di Direttore Sanitario dell'ASL di Caserta, ha segnalato che, nel corso del servizio "*Sanità italiana o ... da Terzo Mondo?*", andato in onda durante il programma televisivo "*Le Iene*" del 4 novembre 2018, è stata trasmessa "*un'intervista nel corso della quale sono state poste al sottoscritto, anche in forma aggressiva, domande capziose rispetto alla carica di Direttore Sanitario Aziendale della ASL Caserta, che sottendono e sostengono palesemente la illegittimità della carica rivestita*" e che "*tutto ciò (ovvero la presunta illegittimità della nomina [...]) è assolutamente falso [...] nonché lesivo dell'immagine*", chiedendo all'Autorità di ordinare, ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.lgs. n. 177/2005, alla società R.T.I. Reti televisive italiane S.p.A. la rettifica di quanto trasmesso nel predetto programma;

PRESO ATTO che il richiedente la rettifica ha comunicato all'Autorità il mancato accoglimento da parte di R.T.I. della preventiva domanda di rettifica presentata ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.lgs. n. 177/2005;

VISTA la nota del 6 dicembre 2018 (prot. n. 22056) con la quale la società R.T.I., in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità (prot. n. 212009 del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

29 novembre 2018) ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- *“1. Dalla mera lettura della richiesta di rettifica [...] si appalesa il difetto del presupposto previsto dall’art. 32-quinquies D.lgs n. 177/2005 [...]. Il dott. Correrà non afferma che l’intervista andata in onda fosse contraria a verità, vale a dire che le proprie risposte fossero state contraffatte o [...] alterate. Egli lamenta, viceversa, l’approccio generale dell’intervistatore che definisce aggressivo e la natura delle domande che ritiene capziose. Si tratta di elementi che attengono allo stile e all’impostazione editoriale del programma”;*
- *“2. [...] il servizio non ha attribuito alcunché al dott. Correrà ma si è limitato a mandare in onda, fedelmente, un’intervista su un tema di palese interesse pubblico come le modalità di accesso alla dirigenza sanitaria in una popolosa ASL italiana”;*
- *“3. Ad avviso del dott. Correrà, l’intervistatore gli avrebbe sottoposto domande che sottendono [...] l’illegittimità della carica rivestita [...]. Nell’intervista il dott. Correrà da un lato ha confermato espressamente il fatto che, nel 2016, rivestiva la qualifica di specialista in formazione, vale a dire non avesse ancora conseguito un titolo di medico specialista, dall’altro, ha preso una chiarissima posizione nel senso dell’irrelevanza e dell’infondatezza degli elementi sottopostigli dall’intervistatore ai fini della posizione dirigenziale ricoperta, affermando che l’intervistatore avrebbe letto i documenti in maniera non corretta e non pertinente”;*
- *“La mera visione del servizio non lascia il minimo dubbio circa la posizione del dott. Correrà nel senso, [...], della piena legittimità del ruolo ricoperto e del possesso di qualifiche del tutto idonee. Rispetto a quanto detto dal dott. Correrà la richiesta di rettifica nulla aggiunge, se non l’indicazione degli estremi di atti amministrativi e di norme [...]”;*
- *“5. Mediante la richiesta di rettifica, in conclusione, il dott. Correrà sembra mirare non a smentire l’intervista mandata in onda, ma ad integrarne il contenuto, [...] obiettivo, del tutto estraneo all’istituto della rettifica”;*
- *“7. [...] l’inviato si è limitato, [...], a chiedere al dott. Correrà spiegazioni e chiarimenti - del tutto legittimi - in merito al possesso dei requisiti curricolari necessari per lo svolgimento dell’incarico di Direttore sanitario”;*
- *“8. L’intervistatore non ha affatto reso affermazioni diffamatorie, al contrario di quanto afferma il dott. Correrà nella richiesta di rettifica, ma ha sottoposto all’intervistato dati estratti dal curriculum pubblico di quest’ultimo rispetto ai quali, [...], il dott. Correrà ha espresso una chiarissima posizione che il programma ha fedelmente trasmesso”;*
- viene chiesta, pertanto, l’archiviazione degli atti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE del servizio intitolato “*Sanità italiana o da terzo mondo*”, andato in onda nel corso del programma “*Le Iene*” del 4 novembre 2018, nell’ambito del quale, con riferimento al requisito della specializzazione quale titolo per partecipare ai concorsi pubblici per primario e dirigente nella sanità, viene trasmessa una dichiarazione del Direttore amministrativo del Policlinico di Milano, dott. Agrò, secondo cui, in assenza di specializzazione “*non potrebbe fare il concorso men che meno il concorso da primario*” e un’intervista al dott. Arcangelo Correrà in cui l’intervistatore chiede “*Mi chiedo come Lei abbia fatto a diventare responsabile di struttura. Qui c’è scritto specialista in formazione presso l’Università di Torino nel 2016*”. Con riferimento alla circostanza che “*fino al 2016 non era specializzato*”, il dott. Correrà risponde “*Ed è questa la verità, sì*”;

CONSIDERATO che presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica, non rileva l’intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l’oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall’istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

RILEVATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che, nell’ambito del servizio “*Sanità italiana o da terzo mondo*”, l’affermazione del l’intervistatore relativa alla circostanza che il dott. Correrà “*fino al 2016 non era specializzato*” non appare contraria a verità in quanto non contraddetta dal richiedente la rettifica, nella propria istanza;

RITENUTA, pertanto, infondata la richiesta di rettifica volta ad affermare che “*tutto ciò (ovvero la presunta illegittimità della nomina [...]) è assolutamente falso [...] nonché lesivo dell’immagine*” in quanto, nel corso del programma in questione, non viene riportata alcuna notizia in contrasto con tale circostanza;

RILEVATO che, nell’ambito del servizio giornalistico “*Sanità italiana o da terzo mondo*”, è stato intervistato il dott. Arcangelo Correrà, il quale ha pertanto potuto argomentare sulla questione del requisito della specializzazione ai fini della nomina a Direttore sanitario, fornendo la propria versione dei fatti e la propria opinione in merito. In particolare, il dott. Correrà risponde all’intervistatore dicendo: “*Ma non legge le date*”, “*Non ha capito come si leggono le carte*”;

CONSIDERATO, pertanto, che durante la messa in onda del predetto servizio televisivo risulta rappresentata la posizione del richiedente la rettifica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, con riferimento al contenuto della richiesta di rettifica, che nel corso del servizio in questione non risulta rappresentato alcun fatto contrario a verità tale da ledere gli interessi morali e materiali del dott. Correrà;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del D.lgs n. 177/2005;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi